



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 24

In data 23/04/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'ENTROTERRA NELLA FORMA IN HOUSE PROVIDING A SOCIETA' PARTECIPATA.

L'anno 2020 , il giorno 23 del mese di Aprile alle ore 15:00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale Eseguito l'appello, risultano presenti e visivamente identificati:

Cognome e Nome	qualifica	Presente/Assente	In sede/in videoconferenza
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente	In sede
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente	In videoconferenza
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente	In sede
De Bortoli Elena	Consigliere	Presente	In videoconferenza
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente	In sede
Cassan Cristina	Consigliere	Presente	In videoconferenza
Pitaccolo Gianluca	Consigliere	Presente	In videoconferenza
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente	In videoconferenza
Marchesan Luca	Consigliere	Presente	In videoconferenza
Zirolto Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente	In videoconferenza
Driusso Robertino	Consigliere	Presente	In sede
Boer Laura	Consigliere	Presente	In videoconferenza
Tollon Luca	Consigliere	Presente	In sede
Bandolin Giampietro	Consigliere	Presente	In videoconferenza
Teso Emiliano	Consigliere	Presente	In sede
Vizzon Giorgio	Consigliere	Presente	In sede
Morando Elena	Consigliere	Presente	In sede

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 17 compreso il Sindaco ed Assenti N. 0

Assiste alla seduta, in sede, la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'ENTROTERRA NELLA FORMA IN HOUSE PROVIDING A SOCIETA' PARTECIPATA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- per il servizio di cura e manutenzione del verde si intende la manutenzione del verde orizzontale, la manutenzione di alberature, siepi e scarpate poste su parchi, aree verdi e lungo le strade comunali, lo sfalcio cigli erbosi stradali e la cura e delle aiuole;
- oramai da anni la manutenzione del verde nell'entroterra viene affidata a ditte esterne, in quanto la struttura tecnica comunale non dispone di personale e mezzi sufficienti e adeguati a garantire il regolare ed efficace svolgimento delle lavorazioni;
- il precedente contratto di appalto, affidato a ditta esterna, che non aveva conoscenza adeguata del territorio e maestranze e mezzi non sufficienti, è stato risolto a seguito di accordo tra le parti ed in ragione dell'urgenza di ripristinare uno stato decoroso delle aree verdi pubbliche e di sicurezza della viabilità, compromessi a causa del mancato sfalcio dei cigli stradali;
- il completamento delle lavorazioni non portate a compimento da parte della ditta esterna è stato affidato direttamente ad altri soggetti esterni con notevole aggravio di lavoro del personale comunale.

Dato atto che la manutenzione del verde si configura come servizio pubblico (deliberazione n. 6/2015 del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare) essenziale che ogni comune deve garantire ai propri cittadini.

Rilevato che si rende quindi necessario individuare un nuovo soggetto a cui affidare la manutenzione del verde pubblico nell'entroterra, in ragione dell'esigenza di garantire la salubrità ed il decoro delle aree pubbliche e la sicurezza stradale, ed appare opportuno procedere ad nuovo affidamento del servizio, prima del periodo di ripresa vegetativa delle piante nel prossimo periodo primaverile;

Dato atto che:

- per quanto concerne l'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio, la Giunta Comunale, sulla base della buona esecuzione dei servizi cimiteriali svolti dalla società partecipata ASVO S.p.A. del gruppo Veritas e dell'esperienza che la stessa società ha maturato per l'esecuzione del servizio di manutenzione del verde presso un comune limitrofo, ha demandato alla struttura tecnica la verifica della possibilità di affidare il servizio, come sopra descritto, nella forma in house providing alla medesima società;
- sulla base degli indirizzi preliminari ricevuti dalla Giunta Comunale, la Struttura tecnica ha avviato un confronto con ASVO S.p.A., da ultimo con nota di cui al protocollo n. 3489 del 7.02.2020, agli atti della presente deliberazione, ASVO ha comunicato le proprie valutazioni prendendo a

riferimento le condizioni economiche ed esecutive degli appalti attraverso i quali attualmente il Comune di San Michele al Tagliamento manutenta il patrimonio verde.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 5.03.2020 avente per oggetto " Affidamento del servizio di manutenzione del verde nell'entroterra nella forma in house providing a società partecipata: Atto di indirizzo ", con la quale sono stati forniti agli uffici i seguenti indirizzi:

- di procedere all'affidamento dei servizi di cura e manutenzione del verde Comune di San Michele al tagliamento, secondo il modello dell'in-house providing, alla Società ASVO S.p.A., già gestore nella medesima forma del servizio di igiene ambientale e del servizio di gestione dei cimiteri;
- di prevedere, in sede di affidamento, una durata di affidamento del servizio pari ad anni cinque;
- di prevedere in fase di contratto che le condizioni esecutive e gli standards del servizio dovranno essere come minimo pari a quelle contrattualmente previste per gli ultimi appalti esterni affidati a soggetti terzi;
- di approvare la relazione tecnico-economica, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" coordinato con la legge 17 dicembre n. 221, all'art. 34, comma 20);
- di impegnare gli organi e gli uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere, per quanto di competenza, quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti di competenza consiliare necessari all'approvazione dell'affidamento in parola secondo le condizioni sopra e negli allegati richiamate e descritte;

Dato atto che in data 9.03.2020 si è provveduto alla pubblicazione della succitata relazione sul sito istituzionale dell'ente, e precisamente, all'albo pretorio on line;

Preso atto del fatto che, nel caso in cui un servizio pubblico sia essenziale, risulta possibile avvalersi della forma dell'*in house providing*, senza dover attendere i tempi lunghi di una normale gara, nei casi in cui l'ente pubblico affidi tale servizio ad una società esterna e formalmente separata, ma che presenti caratteristiche tali da potersi qualificare come "derivazione" del Comune stesso;

Ricordato che il quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali prevede che l'affidamento sia preceduto da "apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste" (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con la legge 17 dicembre n. 221, all'art. 34, comma 20);

Considerato che i principi comunitari in materia di affidamento *in house* dei servizi pubblici locali, codificati nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché dall'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall' art.

16 del D. Lgs. n. 175/2016, stabiliscono che per l'affidamento *in house* devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

-l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sulla società affidataria un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri uffici;

-la società affidataria deve realizzare oltre l'ottanta per cento delle proprie attività con l'ente o gli enti controllanti;

-nella società affidataria non vi deve essere alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non consentano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Ricordato che in data 28 maggio 2008 i soci di A.S.V.O. S.p.A. hanno modificato lo Statuto introducendo il modello dell'*in house providing* per i servizi pubblici oggetto dell'affidamento ad A.S.V.O. S.p.A., prevenendo e regolamentando l'Assemblea di Coordinamento intercomunale agli art. 15 bis e 15 ter quale strumento di attuazione del controllo analogo congiunto da parte dei soci nei confronti della Società e lasciando inalterata la durata della Società al 31 dicembre 2050;

Dato atto che A.S.V.O. S.p.A., società *in house providing* costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a totale capitale pubblico

SOCIO	n azioni	quota %
Comune di Annone Veneto	5.400	1,47%
Comune di Caorle	28.800	7,84%
Comune di Cinto Caomaggiore	5.400	1,47%
Comune di Concordia Sagittaria	15.840	4,31%
Comune di Fossalta di Portogruaro	8.640	2,35%
Comune di Gruaro	4.320	1,18%
Comune di Portogruaro	36.516	9,94%
Comune di Pramaggiore	4.320	1,18%
Comune di S. Michele al Tagliamento	30.600	8,33%
Comune di S. Stino di Livenza	19.800	5,39%
Comune di Teglio Veneto	2.880	0,78%
VERITAS S.P.A.	204.757	55,76%

è oggi controllata al 55,76% da Veritas S.p.A., società *in house* controllata a sua volta dai Comuni della Provincia di Venezia;

Accertato come tutti i Comuni soci di A.S.V.O. S.p.A. hanno deliberato, con apposito atto, la loro partecipazione anche alla compagine societaria di Veritas S.p.A. e che l'atto in parola presenta i medesimi contenuti per l'organizzazione dei servizi pubblici a mezzo del modello *in house providing* presenti nella

società Veritas S.p.A.;

Dato atto che, conseguentemente, detti Comuni hanno anche aderito alla convenzione intercomunale vigente tra i soci della suddetta Società, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;

Preso atto pertanto che la società ASVO SPA risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata, in quanto:

- è una società a totale capitale pubblico partecipata da Enti Locali e società pubbliche;
- è soggetta a controllo analogo da parte degli Enti Locali soci;
- nel caso di specie il controllo analogo viene esercitato sulla base delle disposizioni statutarie ed in particolare sulla base di quanto disposto dagli articoli 15*bis* e 15*ter* dello Statuto Sociale, ove viene disciplinato il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento dei soci affidatari dei servizi, i relativi poteri di controllo attraverso una serie di atti sottoposti preliminarmente all'approvazione e verifica da parte dei soci, nonché specifici poteri di intervento e decisione sui servizi e sulle tariffe di ciascun Comune;
- ha un fatturato che è per la sostanziale totalità riconducibile ai servizi affidati dai Comuni ed è pertanto evidente la volontà dei soci affinché la società operi esclusivamente nei loro confronti rendendo servizi nei rispettivi territori di riferimento;

Vista l'offerta economica formulata dalla società ASVO S.p.A., che ha proposto l'espletamento del servizio di manutenzione del verde nell'Entroterra, in continuità con gli standard qualitativi che il Comune ha attualmente raggiunto con la gestione in appalto e quindi garantendo medesime condizioni esecutive e di risorse umane e tecniche, per un importo annuo iva esclusa di € 217.100,00 di cui € 8.000,00 per oneri sicurezza per complessivi € 264.862,00 IVA compresa;

Considerato che l'affidamento in argomento risulta conveniente in quanto, pur registrando una maggiore spesa raffrontata con quella derivante dagli appalti precedenti, la stessa si allinea a quella dei listini correnti e del mercato e permette:

- un risparmio sul fabbisogno di personale da parte del Comune in quanto non sarebbe più prevista, per la durata dell'affidamento la presenza di specifiche figure che operano nella cura del verde, anche in considerazione della generale carenza di personale dovuta ai vincoli normativi che hanno limitato il turnover, con conseguente destinazione di tale personale ad altre attività manutentive sul territorio comunale;
- un risparmio del tempo delle risorse umane impiegate nella gestione di più appalti affidati a ditte esterne riassumendo tale attività in un'unica figura tecnica che si raccorderà con il direttore dell'esecuzione, una volta individuato;
- una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del servizio, connessa all'assenza di rischi legati alla mancata conoscenza del territorio ed alla sufficiente dotazione di uomini, mezzi e risorse per la gestione del servizio;
- una diminuzione legata alla durata del servizio stimata in cinque anni che, diversamente da quanto avvenuto finora, libera almeno delle risorse comunali (un amministrativo ed un tecnico) da operazioni

plurime di affidamenti analoghe alle presenti che venivano eseguite ogni anno;

Ricordato infine che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n 104 del 30.12.2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012, è stata confermata la continuità della gestione a mezzo di A.S.V.O. SPA, facente parte del gruppo VERITAS SPA, analogamente alla gestione del servizio di igiene ambientale del gruppo VERITAS SPA sino al 26 giugno 2038, salve le differenti durate che dovessero derivare dalla normativa, in particolare quella emanata e salve le eventuali misure di scorporo che dovessero risultare imposte dalla futura normativa e dell'applicazione di quella vigente;

Dato atto che sulla proposta in approvazione è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 c.2 lettera e, 147 quater e 239, comma 1, numero 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti inserito nell'originale del presente atto;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Settore Lavori pubblici e Gestione del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra riportate provvedere all'affidamento di cui in parola;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000";
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022).

Tutto ciò premesso e fatto proprio,

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri signori Teso, Vizzon, Driusso; l'Assessore Scodeller, il dir. Gentilini e il Sindaco, come da trascrizione degli stessi, allegata alla presente sub C, parte integrante;

Udita, inoltre, la dichiarazione di voto del Consigliere Driusso, il quale afferma di essersi più volte confrontato in passato con il precedente dirigente e di non aver mai sopportato bene i contratti lunghi;

Udita altresì la dichiarazione di voto del Consigliere Vizzon, il quale conviene sulla necessità di investire su ASVO, ma ritiene si debba fare con modalità diverse;

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 13 e n. 4 contrari (Vizzon, Morando, Teso e Tollon), espressi in forma palese ed espressa, dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, di:

1. Di affidare il servizio di manutenzione del verde nell'entroterra secondo il modello dell'in-house providing, alla Società A.S.V.O. S.p.A, già gestore nella medesima forma del servizio di igiene ambientale e del servizio di gestione dei cimiteri per conto del Comune per un periodo pari ad anni cinque a decorrere dal 1.05.2020;
2. Di dare atto che l'importo di affidamento pari a € 1.324.310,00 (compresa Iva di legge) trova copertura al cap. 690/1 – Mis./prog. 09.02 – PDCF 1.03.02.99.009 - voce “Appalto servizio gestione verde pubblico nel territorio comunale (quota parte fondi di bilancio - parz. finanz. cap. e 117 sponsorizzazioni)” come di seguito specificato:
 - per € 176.574,66 del Bilancio dell'Esercizio 2020,
 - per € 264.862,00 del Bilancio dell'Esercizio 2021,
 - per € 264.862,00 del Bilancio dell'Esercizio 2022,
 - per € 264.862,00 del Bilancio dell'Esercizio 2023,
 - per € 264.862,00 del Bilancio dell'Esercizio 2024,
 - per € 88.287,34 del Bilancio dell'Esercizio 2025,
3. Di dare atto che le condizioni esecutive del servizio sono contenute nel Contratto di servizio, allegato sub b) alla presente deliberazione che contestualmente viene approvato
4. Di delegare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio ad intervenire alla stipula del contratto per conto del Comune;
5. Di approvare l'allegato sub a) alla presente deliberazione contenente la Relazione tecnico-economica, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con la legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34, comma 20;
6. Di impegnare gli organi e gli uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere, per quanto di competenza, quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione;
7. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 13 e n. 4 contrari (Vizzon, Morando, Teso e Tollon), espressi in forma palese ed espressa, dai n. 17 Consiglieri presenti delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

Servizio Gare e Contratti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'ENTROTERRA NELLA FORMA IN HOUSE PROVIDING A SOCIETA' PARTECIPATA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
16/04/2020

Il Dirigente del Settore
F.TO ARCH. BARBARA GENTILINI

Servizio Gare e Contratti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'ENTROTERRA NELLA FORMA IN HOUSE PROVIDING A SOCIETA' PARTECIPATA.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
20/04/2020

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 23/04/2020 n. 24 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE
F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 02/06/2020, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 22/05/2020

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, lì 22/05/2020

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, lì 22/05/2020

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 22/05/2020 18:26:03

IMPRONTA: 62356639323538303436323966643736343365316534356533326133353864346138353130653530



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Relazione sull'affidamento del
“Servizio della manutenzione del verde nell’entroterra
del Comune di San Michele al Tagliamento”
in house providing a società partecipata

<p>Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici arch. Barbara Gentilini</p>	<p>All.</p> <p>A</p>
--	----------------------

1. Premessa

Il quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali prevede che l'affidamento sia preceduto da "apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste" (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con la legge 17 dicembre n. 221, all'art. 34, comma 20).

La presente Relazione è pertanto finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma con riferimento all'affidamento del servizio pubblico locale di gestione dei servizi per la manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di San Michele al Tagliamento.

In particolare con la Relazione si intende:

- individuare la forma di affidamento prescelta del servizio pubblico locale di gestione dei Servizi di manutenzione e cura del verde dell'entroterra del Comune di San Michele al Tagliamento, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;
- dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dell'affidatario previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- indicare le compensazioni economiche ove previste;
- indicare le modalità e le tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dalla scelta della modalità di affidamento proposta.

2. Il quadro normativo di riferimento per l'affidamento dei servizi di manutenzione e cura del verde dell'entroterra qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza economica

Atteso che per servizi di manutenzione e cura del verde pubblico si intendono tutte quelle attività inerenti e conseguenti alla gestione ordinaria e straordinaria del servizio ed in particolare a provvedere alle attività, analiticamente definite nella documentazione tecnica (elaborati grafici e descrizione tecnica delle lavorazioni) in allegato depositata agli atti non materialmente allegata alla presente, tra le quali si citano a titolo esemplificativo:

- la manutenzione ordinaria del verde (anche di pertinenza stradale), da intendersi come tutti i lavori che vengono effettuati, per garantire la sicurezza e l'aspetto estetico e funzionale del verde, compresa la potatura di siepi e cespugli;
- la fornitura eventuale delle piante ornamentali da impiegare negli addobbi in manifestazioni pubbliche patrocinate dall'Amministrazione Comunale, assicurandone anche il trasporto ed installazione in sicurezza;
- la direzione dell'esecuzione affidata, per le sole lavorazioni non eseguite direttamente, da ASVO ad operatori economici terzi ovvero ditte esterne;
- la manutenzione del giardino pensile della sede municipale.

Considerando che la normativa nazionale dei servizi pubblici negli ultimi anni è stato oggetto di forte trasformazione, che ha inciso sull'originaria disciplina organica contenuta negli articoli 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), con un'evoluzione scandita dall'abrogazione dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008 prodotta dal referendum del 12-13 giugno 2011, e dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011.

Nel contesto normativo di riferimento vigente, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando, all'esito di una gara ad evidenza pubblica, il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero, ancora, attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.

In tal senso è anche il recepimento della nuova disciplina in materia di “in house providing” dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice dei contratti introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

a. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste “controllo analogo” qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria “in house” un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il “controllo analogo” può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. “controllo analogo indiretto”);

b. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. Questa previsione dovrebbe finalmente porre fine alla consolidata prassi nazionale, secondo la quale le società beneficiarie di affidamenti “in house” sono state finora costrette a svolgere la propria attività “esclusivamente” a beneficio dell'amministrazione aggiudicatrice, rinunciando a

tutti i vantaggi economici che potrebbero derivare dall'erogazione di prestazioni, anche in misura marginale, ad altre amministrazioni pubbliche non socie. Fra l'altro, tale prassi ha finora indotto molte amministrazioni pubbliche ad acquistare partecipazioni societarie di modestissima entità, al solo fine di poter legittimamente effettuare affidamenti diretti a società pubbliche di loro fiducia. Innovativa appare anche la previsione che consentirà in futuro di erogare prestazioni non solo all'amministrazione controllante, ma anche all'amministrazione che controlla quest'ultima;

c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Si tratta forse della previsione più innovativa contenuta nelle direttive del 2014, che in futuro dovrebbe permettere alle società "in house" di allargare la compagine sociale anche a soggetti privati che, tuttavia, al fine di non pregiudicare la legittimità degli affidamenti, potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci finanziatori, senza alcuna ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali.

Tutti e tre i suddetti requisiti, già più volte affermati dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla famosa sentenza Teckal del 18/11/1999, trovano adesso espressa previsione in una specifica norma di diritto interno.

Il regime speciale degli affidamenti "in house"

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti dall'ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti.

Tuttavia, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

1. delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
2. dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario diretto rispetto ai costi medi del servizio da affidarsi e sulle relative performance (vedi articolo a firma del Consigliere di Stato Davide Ponte del 28/01/2019 tratto da "Giustizia Amministrativa") è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privati in regime di concorrenza.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013.

3. L'attuale affidamento ed esigete relative al nuovo incarico

Le operazioni di ordinaria manutenzione oggetto del presente appalto, comprendono le lavorazioni di seguito illustrate, da eseguirsi per l'intera durata del contratto e comprendono quattro gruppi di tipologie generali di interventi:

1. Pulizia e sfalcio dei cigli stradali fuori e dentro cento abitato;
2. Gestione delle aiuole a sviluppo lineare e delle aree con aiuole
3. Spollonatura e pulizia delle aiuole poste alla base delle alberature
4. Taglio tappeto erboso
5. Manutenzione del giardino pensile del Municipio
6. Diserbo
7. Potatura siepi e cespugli
8. Scerbatura aiuole e siepi
9. Fornitura e posa di abeti per addobbi

PULIZIA E SFALCIO DEI CIGLI STRADALI FUORI E DENTRO CENTO ABITATO

Sfalcio dell'erba con tosaerba, decespugliatore, trattrice munita di barra e/o trinciasarmenti lungo le cunette e i bordi della strada (sul lato della strada individuato nelle planimetrie) per una larghezza minima di 1,5 metri e su terreni di qualsiasi natura e pendenza; lavorazione da eseguirsi ogni qual volta l'erba raggiunge un'altezza massima di cm 5-7. Il primo taglio, dopo la consegna dei lavori, va eseguito con raccolta del materiale di risulta, i successivi senza raccolta. Sono compresi:

- il taglio a raso terra delle infestanti arbustive o arboree eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento e di nascita spontanea (es. rovi, sambuchi, robinie, piccoli arbusti, di "canna comune" (Arundo donax) ecc.), fino ad un diametro di cm 8. A tale fine, il titolo di "pianta infestante" è dato dalla Direzione dell'Esecuzione a proprio insindacabile giudizio,
- l'asporto della cotica erbosa e del materiale di ingombro dalle cunette di scolo delle acque meteoriche delle strade,
- lo sfoltimento delle fronde che ostacolano il transito degli automezzi/pedoni o che coprono cartelli stradali, punti luce e segnaletica in generale,
- la pulizia generale delle aree con asporto di tutti i materiali di risulta dalla lavorazione, del fogliame e dei rifiuti (es.: carta, vetro, pietre, rami secchi, bottiglie, sacchetti di rifiuti abbandonati, ecc.) presenti sui marciapiedi, griglie, canalette o sulla carreggiata stradale, nel giorno stesso dell'effettuazione del taglio,
- il carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza del materiale di risulta in discarica autorizzata (oneri di discarica compresi).

GESTIONE DELLE AIUOLE A SVILUPPO LINEARE E DELLE AREE CON AIUOLE

Manutenzione di aiuole di larghezza media inferiore a 1,5 metri.

Sono compresi:

- lo sfalcio dell'erba da eseguirsi su terreni di qualsiasi natura e pendenza, ogni qual volta l'erba raggiunga un'altezza massima di cm 5-7; il primo intervento di taglio con raccolta immediata del materiale di risulta, i successivi mediante "mulching",
- l'asporto della cotica erbosa e del materiale di ingombro dalle cunette di scolo delle acque meteoriche delle strade,
- lo sfoltimento delle fronde che ostacolano il transito degli automezzi/pedoni o che coprono cartelli stradali, punti luce e segnaletica in generale,
- l'estirpo e pulizia delle erbacce infestanti manualmente e/o con la tecnica del pirodiserbo e/o con acido acetico e acido pelargonico presso i marciapiedi, le caditoie, le bocche di lupo e/o le cordonate adiacenti alle aiuole. Eventuali interventi di diserbo chimico dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione e rispettare le prescrizioni del Regolamento comunale sui fitofarmaci e del DGRV n. 1262 del 01 agosto 2016, che vieta, tra l'altro, l'impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore di 30 metri nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili,
- la pulizia generale delle aree con asporto di tutti i materiali di risulta dalla lavorazione, del secco, del fogliame e dei rifiuti (es.: carta, vetro, pietre, rami secchi, bottiglie, sacchetti di rifiuti abbandonati, ecc.) presenti sui marciapiedi, griglie, canalette o sulla carreggiata stradale, nel giorno stesso dell'effettuazione del taglio,
- in presenza di pacciamatura di scorza di pino o lapillo, le operazioni di pulizia dovranno garantire la conservazione del materiale pacciamante per uno spessore minimo di 5 cm e la sua eventuale integrazione, -l a scerbatura a mano lungo la fascia di incidenza degli arbusti, delle siepi, alla base dei cespugli e dei roseti, compresa la raccolta e l'asporto dei materiali e delle erbacce di risulta della scerbatura,
- l'annaffiatura delle aiuole in caso di perdurante siccità,
- le cure colturali (scerbatura, ripristino pacciamatura),
- la manutenzione dei cespugli e delle siepi,
- il carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza del materiale di risulta in discarica autorizzata (oneri di discarica compresi); parimenti è posto a carico dell'operatore lo smaltimento dei prodotti di risulta dal trattamento di diserbo (qualora autorizzato), anche di origine vegetale, oltre che gli imballaggi e qualsiasi altra tipologia di rifiuto derivante dagli interventi effettuati con disseccante e/o con altri eventuali fitofarmaci, nel rispetto della vigente normativa di settore.

SPOLLONATURA E PULIZIA DELLE AIUOLE POSTE ALLA BASE DELLE ALBERATURE

Spollonatura degli alberi comprendente:

- la rasatura dell'eventuale tappeto erboso posto alla base della pianta,
- l'eliminazione di tutti i rami, i ricacci, i polloni delle alberature,
- la pulitura del fusto da eventuali succhioni, sino all'altezza dell'impalco,
- il taglio di eventuale altra vegetazione infestante presente in prossimità della base dell'albero,
- l'asporto della cotica erbosa e del materiale di ingombro dalle cunette di scolo delle acque meteoriche delle strade,

- lo sfoltimento delle fronde che ostacolano il transito degli automezzi/pedoni o che coprono cartelli stradali, punti luce e segnaletica in generale,
- la pulizia generale delle aree con asporto di tutti i materiali di risulta dalla lavorazione, del secco, del fogliame e dei rifiuti (es.: carta, vetro, pietre, rami secchi, bottiglie, sacchetti di rifiuti abbandonati, ecc.) presenti sui marciapiedi, griglie, canalette o sulla carreggiata stradale, nel giorno stesso dell'effettuazione del taglio,
- il carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza del materiale di risulta in discarica autorizzata (oneri di discarica compresi).

La recisione del ricaccio nel punto di inserzione deve avvenire con taglio netto mediante cesoia manuale, pneumatica o elettrica, senza lasciare sperone alcuno. In ogni caso si dovrà operare senza arrecare danni alle alberate, quali scortecciamenti o lesioni al fusto e ai rami.

TAGLIO TAPPETO ERBOSO

Sfalcio dell'erba con tosaerba a lame rotanti e/o decespugliatori; il primo taglio va eseguito con raccolta dell'erba, i successivi tagli con sminuzzamento ("mulching") e rilascio in sito dei materiali di risulta, comunque omogeneamente distribuiti. Taglio da eseguirsi ogni qual volta l'erba raggiunga un'altezza massima di cm 5-7 su terreni di qualsiasi natura e pendenza (comprese le scarpate dei fossati fino alla quota di scorrimento dell'acqua). Sono compresi:

- la pulizia generale delle aree con asporto di tutti i materiali di risulta dalla lavorazione, del secco, del fogliame e dei rifiuti (es.: carta, vetro, pietre, rami secchi, bottiglie, sacchetti di rifiuti abbandonati, ecc.) presenti sui marciapiedi, griglie, canalette o sulla carreggiata stradale, nel giorno stesso dell'effettuazione del taglio,
- l'asporto della cotica erbosa e del materiale di ingombro dalle cunette di scolo delle acque meteoriche delle strade,
- l'estirpo e pulizia delle erbacce infestanti manualmente e/o con la tecnica del pirodiserbo e/o con acido acetico e acido pelargonico presso i marciapiedi, le caditoie, le bocche di lupo e/o le cordone delle aiuole. Eventuali interventi di diserbo chimico dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione e rispettare le prescrizioni del Regolamento comunale sui fitofarmaci e del DGRV n. 1262 del 01 agosto 2016, che vieta, tra l'altro, l'impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore di 30 metri nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili,
- il taglio della vegetazione spontanea non desiderata di carattere infestante (ad es. infestanti annuali e biennali, edera, giovani piante spontanee, etc.)
- il carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza del materiale di risulta in discarica autorizzata (oneri di discarica compresi).

MANUTENZIONE DEL GIARDINO PENSILE DEL MUNICIPIO

Manutenzione delle opere a verde da eseguirsi almeno 4 volte l'anno.

Trattasi di giardino pensile posto sulla terrazza del primo piano del municipio.

Sono compresi:

- la pulizia delle griglie dei pozzetti di controllo degli scarichi,
- la pulizia delle strisce di ghiaia da vegetazione indesiderata,

- l'estirpazione manuale della vegetazione infestante, rimozione degli arbusti morti;
- il controllo della vegetazione, grado di copertura, consistenza dello strato di vegetazione;
- il taglio di contenimento, rimonda o ringiovanimento della vegetazione erbacea perenne e dei cespugli,
- la concimazione delle specie erbacee perenni ed arbustive,
- il controllo dello spessore dello strato culturale con eventuale integrazione,
- la rincalzatura di piante erbacee ed arbustive, per integrare il substrato attorno alla zolla di terra delle piante messe a dimora,
- l'apporto di ghiaia/corteccia/lapillo per reintegro dello strato,
- in presenza di pacciamatura di scorza di pino o lapillo, le operazioni di pulizia dovranno garantire la conservazione del materiale pacciamante per uno spessore minimo di 5 cm e la sua eventuale integrazione,
- l'adacquamento di soccorso nel caso di F.M.D. di nuovi arbusti, che saranno conteggiati a parte.
- il carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza del materiale di risulta in discarica autorizzata (oneri di discarica compresi).

DISERBO

Estirpazione manuale con l'uso di adeguati attrezzi e/o con la tecnica del pirodiserbo e/o con acido acetico e acido pelargonico delle erbe infestanti presso tutte le cordonate stradali, i marciapiedi, le caditoie, le bocche di lupo presenti in area pubblica e indicate in elenco. Eventuali interventi di diserbo chimico dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'Esecuzione e rispettare il regolamento comunale sull'uso dei fitofarmaci e le prescrizioni di cui alla DGRV n. 1262 del 01 agosto 2016.

L'estirpazione delle erbe infestanti dovrà essere accurata facendo attenzione a non danneggiare la massicciata sottostante al brecciolino e le pavimentazioni presenti. Le cordonate stradali dovranno essere liberate dalle erbacce che verranno raschiate accuratamente anche al livello della zanella.

Tutti i prodotti di risulta di origine vegetale, una volta ottenuto il disseccamento delle erbe infestanti, dovranno essere prontamente rimossi, raccolti ed asportati alle apposite aree di stoccaggio a carico dell'operatore. Lo smaltimento dei prodotti di risulta di origine vegetale, degli imballaggi e di qualsiasi altra tipologia di rifiuto derivante dagli interventi effettuati con disseccante e/o con altri eventuali fitofarmaci dovrà essere effettuato con oneri a carico dell'operatore nel rispetto della normativa del settore vigente.

Alla fine di ogni intervento, il marciapiede dovrà essere completamente libero da infestanti.

POTATURA SIEPI E CESPUGLI

Potatura di cespugli, siepi, roseti e contenimento della vegetazione che interferisce lateralmente con il passaggio pedonale o veicolare (tutte le potature sono da eseguire ogniqualvolta necessario, minimo 4 annuali),

SCERBATURA AIUOLE E SIEPI

Scerbatura a mano lungo la fascia di incidenza degli arbusti, delle siepi, alla base dei cespugli e dei roseti

FORNITURA E POSA DI ABETI PER ADDOBBI

Fornitura e collocamento di abete natalizio tipo Abies Alba o Abies Nordmanniana, da collocarsi su basamento costituito da pozzetto in calcestruzzo 100x100 cm fornito dalla Stazione Appaltante, nei siti stabiliti dalla Direzione dell'Esecuzione. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico del pozzetto al luogo di destinazione; il riempimento del pozzetto con terreno vegetale; la bagnatura della pianta ogniqualvolta

necessario al fine di garantire il perfetto mantenimento per l'intero periodo delle festività natalizie (ovvero dalla prima settimana di dicembre, fino alla dismissione a metà gennaio); la successiva rimozione della pianta e la riconsegna del pozzetto presso il magazzino comunale così come è stato fornito (ovvero pulito del materiale inerte di riempimento) finito il periodo natalizio; ogni altro onere attinente a dare il lavoro finito a regola d'arte.

Finito il periodo natalizio, la ditta dovrà inoltre farsi carico del trapianto della pianta in idonea collocazione indicata dal Direttore dell'Esecuzione e/o allo smaltimento della stessa in impianto autorizzato.

La pianta deve presentare altezza pari a m 3,00-3,50 fuori terra ed adeguata chioma per garantire l'idoneo effetto decorativo.

4. Affidamento in esclusiva a Asvo Spa società in house e verifica dei suoi requisiti.

Per la nuova gestione l'Amministrazione comunale ha optato per l'affidamento diretto alla propria società "in house" Asvo Spa che risulta in possesso dei requisiti richiesti così come meglio specificato.

A) Controllo analogo

La società Asvo Spa è soggetta al controllo analogo da parte degli enti locali soci, sulla base delle disposizioni statutarie ed in particolare sulla base di quanto disposto dagli articoli 15 bis e 15 ter dello Statuto sociale, ove viene disciplinato il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento dei soci affidatari dei servizi, i relativi poteri di controllo attraverso una serie di atti sottoposti preliminarmente all'approvazione e verifica da parte dei soci, nonché specifici poteri di intervento e decisione sui servizi e sulle tariffe di ciascun Comune.

B) Attività prevalente nei confronti dei Comuni soci

La Società Asvo Spa ha un fatturato che è per la sostanziale totalità riconducibile ai servizi affidati dai Comuni ed è pertanto evidente la volontà dei soci affinché la società operi esclusivamente nei loro confronti rendendo servizi nei rispettivi territori di riferimento.

C) Controllo pubblico

La società Asvo Spa è una società a totale capitale pubblico partecipata dai seguenti enti locali e società pubbliche:

SOCIO	n azioni	quota %
Comune di Annone Veneto	5.400	1,47%
Comune di Caorle	28.800	7,84%
Comune di Cinto Caomaggiore	5.400	1,47%
Comune di Concordia Sagittaria	15.840	4,31%
Comune di Fossalta di Portogruaro	8.640	2,35%
Comune di Gruaro	4.320	1,18%
Comune di Portogruaro	36.516	9,94%
Comune di Pramaggiore	4.320	1,18%
Comune di S. Michele al Tagliamento	30.600	8,33%
Comune di S. Stino di Livenza	19.800	5,39%
Comune di Tegliò Veneto	2.880	0,78%
VERITAS S.P.A.	204.757	55,76%

5. Analisi di efficienza ed economicità della scelta.

Così come previsto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici) la modalità di affidamento prescelta comporterà per il Comune in termini di benefici i seguenti vantaggi: con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità si rileva che, nel caso in esame, trattandosi di attività strumentali svolte a favore del Comune di San Michele al Tagliamento non sono presenti obiettivi diretti di universalità (intesa come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza" secondo la definizione contenuta all'art. 1, par.2 della Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica) e socialità. Nella fattispecie, infatti, si è in presenza, in sintesi, di un'attività di interesse generale/servizio pubblico assunto dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) e che viene gestito indirettamente tramite un soggetto privato di cui la collettività ne trae un beneficio solo indiretto a differenza del c.d. "servizio universale" il quale, invece, in considerazione degli effetti perseguiti volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile, può richiedere il ricorso a compensazioni economiche, integrative della tariffa, al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. Si tratta infatti della gestione di un bene pubblico (verde pubblico) da mantenere e da rendere fruibile ai cittadini in condizioni di sicurezza e di rispetto delle norme igienico – sanitarie e di decoro.

Per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza, l'avvalimento della società in house costituisce l'utilizzo di uno strumento più agevole e diretto per il raggiungimento dei risultati potendo, in tempi più rapidi rispetto all'ente pubblico, porre in campo azioni concrete in un settore che richiede prontezza di intervento, pur nel rispetto rigoroso della normativa contrattualistica pubblica.

Gli obiettivi di economicità, inoltre, sono senz'altro presenti se si tiene conto, da un lato, della possibilità di ridurre al minimo le fasi procedurali di decisione degli interventi e, dall'altro, considerata la presenza di una società in house già operante nel settore, di poter utilizzare con minor dispendio le risorse esistenti sia di personale che finanziarie tramite un uso accorto delle stesse. Relativamente alla qualità del servizio il contratto di servizio prevede l'impegno da parte della società di predisporre una gestione dei servizi affidati, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme UNI.

In ordine, poi, agli obiettivi di ottimale impiego delle risorse pubbliche occorre, innanzitutto, ricordare che il Comune di San Michele al Tagliamento ha dato corso ad altre esternalizzazioni alla Società Asvo ottenendo una buon grado di soddisfazione da parte degli utenti e, conseguentemente, dell'Amministrazione.

Tali servizi pubblici di manutenzione e cura del verde del Comune di San Michele al Tagliamento verranno affidati alla Società Asvo Spa, secondo il modello dell'in-house providing.

L'affidamento del servizio verrà effettuato per un periodo di cinque anni al fine di consentire ad Asvo Spa di acquisire, in questo periodo, le professionalità e consolidare le competenze indispensabili per creare una struttura efficiente in grado di economizzarne sempre più lo svolgimento attraverso, soprattutto, l'esperienza e la crescita e la specializzazione del personale addetto e all'organizzazione aziendale che la presiede: a tal

fine per un primo periodo è nella discrezionalità della Società la possibilità di organizzare il servizio ricorrendo anche a collaborazioni esterne.

Tutto ciò nell'ottica di raggiungere ulteriori margini di miglioramento degli standard qualitativi e di spesa che potrebbero consentire all'Ente comunale di avvalersi in forma stabile della gestione in House providing.

L'impegno della struttura aziendale di Asvo sarà quello di effettuare il servizio in parola, cercando di razionalizzare la gestione dal punto di vista organizzativo e renderla il più efficiente possibile dal punto di vista economico e nel contempo suggerire miglioramenti ed implementazioni del servizio stesso a beneficio della collettività.

Un punto di forza a vantaggio di ASVO S.p.A. è la conoscenza del territorio comunale, aspetto da cui non è possibile prescindere per poter ottenere un buon risultato nella prestazione.

La proposta presentata da Asvo Spa, depositata in atti, non può essere comparata a quella dell'ultimo appalto che si è concluso dopo due mesi dall'avvio con la risoluzione contrattuale per la discutibile esecuzione dell'appalto (stato di degrado, incuria delle aree verdi e dei cigli stradali nonché pericolosità derivante dalla scarsa visibilità negli incroci per il mancato sfalcio lungo i cigli stradali) da parte della ditta aggiudicataria derivante in primis per ammissione della ditta stessa di una scarsa conoscenza del territorio e della natura dell'appalto e in subordine per l'inefficacia dell'azione del Direttore dei Lavori.

La proposta non può essere neppure confrontata con quelle dei precedenti appalti in quanto i prezzi posti a base di gara di anno in anno derivavano dall'applicazione dei ribassi dell'anno precedente.

Si ricorda, a tal proposito che la norma – art. 192 del Codice dei Contratti, “Regime speciale degli affidamenti in house” – al comma 2 impone una preventiva valutazione, da parte della Stazione Appaltante, sulla congruità dell'offerta economica del soggetto in house. Per poter effettuare questa valutazione, è necessario fare riferimento – mutuandola a norma dei lavori pubblici – ai prezziari della S.A. o dei listini ufficiali vigenti nell'area interessata, ove per eventuali voci mancanti il prezzo viene determinato mediante specifiche analisi effettuate:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti i prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali CCIAA ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo ulteriormente nella percentuale variabile tra il tredici ed il diciassette per cento, per spese generali, solitamente viene assunto il valore medio pari al 15%;
- c) aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'esecutore.

La proposta presentata da Asvo Spa risulta essere congrua rispetto al prezzario ufficiale di ASSOVERDE (Associazione Italiana Costruttori del Verde) come si evince dal confronto della stessa con l'importo derivante dall'applicazione dei prezzi di ASSOVERDE nonché di quelli contrattuali derivanti dall'ultima gara espletata, applicati alle quantità indicate dall'Amministrazione.

La valutazione della congruità della proposta, con particolare riferimento all'aspetto dell'“*ottimale impiego delle risorse pubbliche*”, non può prescindere dal considerare anche i seguenti aspetti:

- un risparmio sul fabbisogno di personale da parte del Comune in quanto non sarebbe più prevista, per la durata dell'affidamento la presenza di specifiche figure che operano nella cura del verde, anche in considerazione della generale carenza di personale dovuta ai vincoli normativi che hanno limitato il turnover, con conseguente destinazione di tale personale ad altre attività manutentive sul territorio comunale;

- un risparmio del tempo (e dei costi) delle risorse umane impiegate nella gestione di più appalti affidati a ditte esterne riassumendo tale attività in un'unica figura tecnica che si raccorderà con il direttore dell'esecuzione, una volta individuato;

- una ottimizzazione legata alla durata del servizio (cinque anni) che, diversamente da quanto avvenuto finora, libera almeno due risorse comunali (un amministrativo ed un tecnico) da operazioni plurime di affidamenti analoghe alle presenti che venivano eseguite ogni anno;

La valutazione della congruità della proposta, altresì, con particolare riferimento agli aspetti della “*efficienza e della qualità del servizio*”, deve considerare anche il seguente aspetto:

- la possibilità per i cittadini di segnalare/richiedere, con pronta e puntuale gestione della segnalazione/riciesta, eventuali chiarimenti o carenze nella gestione del servizio, sgravando gli operatori comunali anche da tale incombenza (il canale diretto verrà garantito da ASVO SpA tramite apposita sezione sul sito istituzionale nonché tramite risposta diretta telefonica da parte di operatore tutte le mattine da lunedì a venerdì).

Avuto riguardo alle considerazioni sopra espresse, si ritiene che anche l'obiettivo di economicità venga raggiunto con l'affidamento del servizio in argomento alla società ASVO SpA.

A garanzia della qualità del servizio offerto, oltre che la buona esecuzione di altri servizi attualmente esternalizzati da questo Ente ad ASVO S.p.A. e l'esperienza maturata presso altri enti nell'esecuzione del medesimo servizio di manutenzione del verde, vi è il possesso della società della certificazione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 (quest'ultima prerogativa di poche aziende).

La direzione per l'esecuzione del contratto e gli elementi di progettualità rimarranno in capo alla struttura tecnica manutentiva comunale.

A conclusione della presente relazione si specifica, altresì, che pur avendo con la stessa dato conto, ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- la giustizia amministrativa in tema di affidamento in house ha più volte ribadito che la scelta, espressa da un ente locale, nel senso di rendere un dato servizio alla cittadinanza con una certa modalità organizzativa piuttosto di un'altra (ovvero di ricorrere allo in house o esternalizzare) è ampiamente discrezionale e sta nell'autonomia organizzativa propria dell'Ente;
- il TAR Liguria sezione seconda con ordinanza n. 886/2108 ha sollevato l'incostituzionalità del comma 2 dell'art 192 del D.lgs 50/2016 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione in relazione all'art. 1 lett a) ed eee) della legge 28.01.2016 n.11. (Corte Costituzionale udienza pubblica del 5 maggio 2020)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 22/05/2020 18:19:28

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 22/05/2020 18:21:30

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363

Comune di San Michele al Tagliamento

Città Metropolitana di Venezia

CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE
NELL'ENTROTERRA

Indice

- Art. 1 – Recepimento delle premesse
- Art. 2 – Finalità del contratto
- Art. 3 – Oggetto del contratto
- Art. 4 – Durata dell'affidamento - importo
- Art. 5 – Modalità di esecuzione
- Art. 6 – Personale e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Art. 7 – Responsabilità civile
- Art. 8 – Avvio del servizio
- Art. 9 – Vigilanza – relazioni contrattuali
- Art. 10 – Pagamenti
- Art. 11 – Penalità
- Art. 12 – Decadenza e revoca del contratto
- Art. 13 – Recesso del Comune
- Art. 14 – Cessione del contratto
- Art. 15 – Definizione delle controversie
- Art. 16 – Informativa sul trattamento dei dati personali
- Art. 17 – Spese contrattuali
- Art. 18 – Norma conclusiva

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'ENTROTERRA

Il giorno del mese di dell'anno 2020 con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 cod.civ.

tra

Il Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO con sede in San Michele al Tagliamento Piazza della Libertà n. 2, (codice fiscale), che interviene nella persona, in qualità di Legale Rappresentante, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° esecutiva ai sensi di legge.....(nel seguito COMUNE)

e

La Società A.S.V.O. s.p.a. con sede legale in.....a firma del Sig....., nel suo ruolo di e legale rappresentante pro tempore, nato ail.....(nel seguito GESTORE)

PREMESSO

che, nel caso in cui un servizio pubblico sia essenziale, risulta possibile avvalersi della forma dell'*in house providing*, senza dover attendere i tempi lunghi di una normale gara, nei casi in cui l'ente pubblico affidi tale servizio ad una società esterna e formalmente separata, ma che presenti caratteristiche tali da potersi qualificare come "derivazione" del Comune stesso; che il quadro normativo disciplinante i servizi pubblici locali prevede che l'affidamento sia preceduto da "apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste" (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" coordinato con la legge 17 dicembre n. 221, all'art. 34, comma 20).

che i principi comunitari in materia di affidamento *in house* dei servizi pubblici locali, codificati nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché dall'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, stabiliscono che per l'affidamento *in house* devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sulla società affidataria un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri uffici;
- la società affidataria deve realizzare oltre l'ottanta per cento delle proprie attività con l'ente o gli enti controllanti;
- nella società affidataria non vi deve essere alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non consentano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

che in data 28 maggio 2008 i soci di A.S.V.O. S.p.A. hanno modificato lo Statuto introducendo il modello del *in house providing* per i servizi pubblici oggetto dell'affidamento ad A.S.V.O. S.p.A., prevendendo e regolamentando l'Assemblea di Coordinamento intercomunale agli art. 15 bis e 15 ter quale strumento di attuazione del controllo analogo congiunto da parte dei soci nei confronti della Società e lasciando inalterata la durata della Società al 31 dicembre 2050;

che A.S.V.O. S.p.A., società *in house providing* costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è oggi controllata al 55,76% da Veritas S.p.A., società *in house* controllata a sua volta dai Comuni della Provincia di Venezia;

che tutti i Comuni soci di A.S.V.O. S.p.A. hanno deliberato, con apposito atto, la loro partecipazione anche alla compagine societaria di Veritas S.p.A. e che l'atto in parola presenta i medesimi contenuti per l'organizzazione dei servizi pubblici a mezzo del modello *in house providing* presenti nella società Veritas S.p.A.;

che, conseguentemente, detti Comuni hanno anche aderito alla convenzione intercomunale vigente tra i soci della suddetta Società, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS S.p.A. che della convenzione;

che, pertanto, la società ASVO SPA risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata, in quanto:

- è una società a totale capitale pubblico partecipata da Enti Locali e società pubbliche;
- è soggetta a controllo analogo da parte degli Enti Locali soci;
- nel caso di specie il controllo analogo viene esercitato sulla base delle disposizioni statutarie ed in particolare sulla base di quanto disposto dagli articoli 15 bis e 15 ter dello Statuto Sociale, ove viene disciplinato il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento dei soci affidatari dei servizi, i relativi poteri di controllo attraverso una serie di atti sottoposti preliminarmente all'approvazione e verifica da parte dei soci, nonché specifici poteri di intervento e decisione sui servizi e sulle tariffe di ciascun Comune;
- ha un fatturato che è per la sostanziale totalità riconducibile ai servizi affidati dai Comuni ed è pertanto evidente la volontà dei soci affinché la società operi esclusivamente nei loro confronti rendendo servizi nei rispettivi territori di riferimento;

che il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Recepimento delle premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Art. 2 – Finalità del contratto

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il GESTORE ed il COMUNE circa il servizio affidato, fissandone gli obblighi.

Art. 3 - Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico dell'entroterra del Comune di San Michele al Tagliamento così come individuato dalle planimetrie e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, che debitamente firmati restano depositati in atti.

Art. 4 - Durata dell'affidamento - Importo

Il servizio avrà la durata di cinque anni, dal 01.05.2020 al 30.04.2025.

Alla fine di tale periodo esso scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso o diffida.

Tuttavia, anche dopo la scadenza dell'affidamento, il GESTORE a semplice richiesta del COMUNE ha l'obbligo di continuare il servizio fino a 6 (sei) mesi dalla data della scadenza medesima ai medesimi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento principale, fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

La consegna del servizio è avvenuta/avverrà in data....., come da verbale di consegna.

L'importo dell'affidamento, riferito al contratto annuale, è pari a Euro 217.100,00 di cui € 8.000,00 per oneri sicurezza per complessivi € 264.862,00 IVA compresa, come da proposta economica ASVO spa – prot. n. 3489 del 7.02.2020 – allegata al presente.

Al termine del primo anno di affidamento l'importo contrattuale potrà essere ridefinito in ragione delle prestazioni effettivamente svolte e richieste.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Il Servizio comprende l'esecuzione delle seguenti principali attività, esaustivamente descritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale (Schede delle lavorazioni) e qui sinteticamente riportate:

*PULIZIA E SFALCIO DEI CIGLI STRADALI FUORI E DENTRO CENTRO ABITATO
GESTIONE DELLE AIUOLE A SVILUPPO LINEARE E DELLE AREE CON AIUOLE*

*SPOLLONATURA E PULIZIA DELLE AIUOLE POSTE ALLA BASE DELLE ALBERATURE
TAGLIO TAPPETO ERBOSO
MANUTENZIONE DEL GIARDINO PENSILE DEL MUNICIPIO
DISERBO
POTATURA SIEPI E CESPUGLI
SCERBATURA AIUOLE E SIEPI
FORNITURA E POSA DI ABETI PER ADDOBBI*

Art. 6 - Personale e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il gestore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., soprattutto laddove trattasi di prestazioni da eseguirsi in altezza (VEDI VOCE "I" DELLE SCHEDE DELLE LAVORAZIONI, INERENTI IL GIARDINO PENSILE)

Sono a carico del gestore gli oneri ed obblighi derivanti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e ogni altro onere ed obbligo imposto dalla legge.

Il DUVRI, che debitamente firmato resta depositato in atti, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 81/2008 forma parte integrante del contratto di servizio. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte del gestore comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ogni generica ulteriore variazione o modifica delle modalità operative indicate nel DUVRI dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune e darà luogo ad un aggiornamento del DUVRI.

Il gestore provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
2. a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che il GESTORE ha definito in materia;
3. a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dal GESTORE stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. impiegare macchine, attrezzature, impianti ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore.
5. a curare che tutte le macchine, attrezzature, impianti e utensili di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
6. ad informare immediatamente il COMUNE in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

I dipendenti del GESTORE e di eventuali subappaltatori dovranno esporre tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 7 – Responsabilità civile

Il GESTORE assume la Responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il COMUNE da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 8 - Avvio del servizio

Il gestore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora non adempia, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Almeno 5 giorni prima dell'inizio del servizio il gestore comunicherà per iscritto al Comune:

1. il nominativo del responsabile del servizio nonché i relativi recapiti telefonici;
2. l'elenco del personale che verrà impiegato nel servizio con indicate le qualifiche ed i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di cui ciascun impiegato nel servizio viene dotato.

Art. 9 – Vigilanza – Relazioni contrattuali

La direzione per l'esecuzione del contratto e gli elementi di progettualità rimarranno in capo alla struttura tecnica manutentiva comunale.

Il Comune provvederà a mezzo di proprio personale, direttamente oppure tramite incarico esterno, alla vigilanza ed al controllo del servizio gestito dal gestore e ad impartire a questi, nel rispetto della libera organizzazione d'impresa, tutte le indicazioni ed i suggerimenti utili all'ottimizzazione del servizio.

Art. 10 - Pagamenti

Il corrispettivo spettante al gestore per l'esecuzione degli interventi previsti verrà liquidato in rate bimestrali su emissione di apposita fattura, previo:

- rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) positivo da parte dello sportello unico previdenziale;
- attestazione da parte del competente ufficio della regolare esecuzione del servizio, entro 30 gg. dalla data di ricevimento all'Ufficio Protocollo del Comune;

In caso di inadempienze od inottemperanze da parte del gestore, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare.

Il gestore è tenuto ai sensi della Legge 13.8.2010 n. 136 ad utilizzare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, un conto corrente bancario o postale dedicato ai rapporti con la P.A. pena la risoluzione del contratto.

A tal fine il gestore indica il seguente conto corrente:

I prezzi stabiliti comprendono tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le prestazioni affidate.

Tutti i prezzi stabiliti, sotto le condizioni del presente Contratto, s'intendono offerti dal GESTORE in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e potranno essere aggiornati la prima volta dopo tre anni dalla decorrenza del presente contratto, entro il 30 aprile, a valere per il biennio successivo in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G U (mese di riferimento marzo/marzo).

Art. 11 - Penalità

Nel caso in cui il GESTORE non ottemperasse alle disposizioni del presente Contratto ovvero il servizio fosse svolto in maniera imprecisa, non accurata, non a regola d'arte e/o in ritardo rispetto al cronoprogramma o ad altre scadenze fissate dall'Amministrazione Comunale, il GESTORE incorrerà nelle penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore del COMUNE qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa.

Il COMUNE provvederà ad inviare formale diffida invitando il GESTORE ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso; contestualmente all'accertamento delle difformità succitate, scatterà immediatamente l'applicazione della penale giornaliera; l'ammontare complessivo delle penalità sarà dato moltiplicando la penale giornaliera per il numero di giorni trascorsi fino all'esecuzione della lavorazione a regola d'arte. Il GESTORE ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dal ricevimento della contestazione (ovvero diversa tempistica disposta dal RUP).

Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del COMUNE, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare, dandone comunicazione scritta al GESTORE.

In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni, il COMUNE potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, ciò a totale carico del GESTORE, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni (cfr. ESECUZIONE IN DANNO); l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto del presente contratto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida; qualora il GESTORE non faccia pervenire al COMUNE con le medesime modalità le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di 48 ore dal ricevimento della comunicazione del COMUNE (ovvero diversa tempistica comunicata dal RUP), quest'ultimo potrà procedere all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico del GESTORE.

In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano i tempi sopracitati normali di contestazione e/o controdeduzione, il COMUNE potrà effettuare segnalazioni telefoniche verbali al GESTORE e, in caso di specifico rifiuto di intervenire da parte di quest'ultimo, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, formalizzando successivamente le procedure di contestazione.

Le penali o esecuzioni in danno sono tra loro cumulabili e saranno trattenute dall'importo dovuto nella prima fattura utile, che potrà essere eventualmente ritardata per la definizione delle penalità.

Il versamento dell'ammontare delle penali da parte dell'GESTORE sottoforma di trattenuta, non esaurisce la responsabilità del GESTORE, il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni cagionati a danno del COMUNE medesimo o di terzi, rimanendo espressamente salvo il risarcimento di ogni danno causato dall'inadempienza anche ai sensi dell'art. 1382, 1° comma del Codice Civile. Ad integrazione di quanto indicato, si deve comunque considerare a carico del GESTORE, a propria cura e spese, l'obbligo di avviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi. In caso di reiterazione / recidiva, il COMUNE avrà la facoltà di rescindere il contratto. L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto del COMUNE di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto.

- Mancata o incompleta esecuzione di un ordine di servizio entro quanto disposto dal RUP: penale pecuniaria pari all'uno per mille (0.1%) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data comunicata
- Mancata o incompleta esecuzione rispetto al cronoprogramma delle lavorazioni proposto dall'Esecutore e validato dal Direttore Esecuzione Contratto (di seguito DEC): 50,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal cronoprogramma suddetto indipendentemente dall'estensione della non conformità
- Accertamento altezza erba superiore a cm 15: 20,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal cronoprogramma suddetto indipendentemente dall'estensione della non conformità
- Mancata immediata raccolta del materiale di risulta: 20,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal cronoprogramma suddetto indipendentemente dall'estensione della non conformità
- Accertamento infestanti lungo cordone/marciapiedi/caditoie: 20,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dal cronoprogramma suddetto indipendentemente dall'estensione della non conformità
- Potatura non eseguita o non conforme alle prescrizioni tecniche: 20,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal

contratto e dalle indicazioni del DEC indipendentemente dall'estensione della non conformità

- Mancata scerbatura alla base dei cespugli/siepi:
20,00 €/giorno da applicarsi per ogni singola Via, Piazza, giardino pertinenziale a edificio, incrocio e/o rotonda che presenti difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e dalle indicazioni del DEC indipendentemente dall'estensione della non conformità
- Sospensione ingiustificata dei servizi:
150,00 € per singola contestazione
- Inadempienze relative a inosservanza delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (es: personale non formato, mancanza di idoneità sanitaria, attrezzature non conformi, ecc.), evidenziate e contestate mediante verbali da parte di organi di vigilanza o da personale tecnico preposto del COMUNE:
150,00 € per singola contestazione
- Personale in servizio privo di tessera di riconoscimento e dispositivi di protezione individuale:
100,00 € per singola contestazione
- Mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale non rientrante tra i precedenti punti
50,00 € per singola inadempienza

Art. 12 - Decadenza e revoca del contratto

Il COMUNE ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione in tutto o in parte del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, fermo quanto previsto dall'art. 1458 c.c, nei seguenti casi:

- a. gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due diffide formali;
- b. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.
- c. arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte del GESTORE del servizio, non dipendente da cause di forza maggiore;
- d. cessione del contratto o subappalto del servizio senza esserne autorizzato;
- e. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

In caso di risoluzione il GESTORE non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo di sorta, salvo compensi ad esso spettanti per la gestione del servizio svolto sino alla data della risoluzione.

Nelle ipotesi sopra indicate, il GESTORE verrà richiamato dal COMUNE, attraverso regolari ordini di servizio, all'adempimento dei suoi obblighi entro e non oltre un congruo periodo di tempo; alla scadenza del termine assegnato, qualora permanessero le inadempienze, il COMUNE provvederà ad una circostanziata diffida a mezzo di lettera inviata via p.e.c.. La successiva eventuale risoluzione verrà dichiarata con motivato provvedimento del Responsabile del Servizio.

In questi casi, il GESTORE avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che derivasse al COMUNE per la mancata esecuzione del servizio, dall'esecuzione d'ufficio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 13 - Recesso del Comune

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, il COMUNE può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, purché tenga indenne il GESTORE delle spese sostenute e dei lavori eseguiti.

Art. 14 - Cessione del contratto

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

Art. 15 – Definizione delle controversie

Qualora le divergenze o contestazioni relative alla interpretazione o alla applicazione delle clausole che disciplinano l'appalto non dovessero risolversi in via amministrativa saranno risolte con cause civili escludendo l'attivazione di un collegio arbitrale.

Il foro competente sarà il Foro di Pordenone

Art. 16 – Informativa sul trattamento dei dati personali

A norma del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) e D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di San Michele al Tagliamento, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.

I dati personali raccolti in fase di gara, fase precontrattuale e in esecuzione dell'eventuale contratto sono trattati dall'ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) riferibili alle persone giuridiche partecipanti; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara, dati particolari e giudiziari (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/2013) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio). Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/2012, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'Art. 6 comma 1 lett. b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003 e dagli artt. 15 e ss del GDPR che possono essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove si trovano ulteriori informazioni utili sul trattamento dei dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR e D.Lgs 196/2003.

Art. 17 - Spese contrattuali

Tutte le spese di appalto e di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra agli stessi accessoria e conseguente, sono a totale carico del gestore.

La presente scrittura privata non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 art. 26.

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23.

Art. 18 - Norma conclusiva

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle leggi e norme vigenti in materia.

PREVENTIVO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO ANNO 2020

id	DESCRIZIONE	LEGENDA planimetrie	unità di misura	TOTALE	mq	N. Interventi	mq totali	note
A	PULIZIA E SFALCIO CIGLI STRADALI FUORI CENTRO ABITATO	LINEA VERDE	m	44.853	134.559	8	1.076.468	cigli stradali sfalcio con trattrice. 1,5m banchina+1,5 sponda
B	PULIZIA E SFALCIO CIGLI STRADALI IN CENTRO ABITATO	LINEA BLU	m	23.027	23.027	8	184.218	solo sfalcio con mulching fino a recinzioni
C	GESTIONE AIUOLE A SVILUPPO LINEARE A BASSA MANUTENZIONE	LINEA NERA-grigia	m	4.876	4.876	8	39.007	solo sfalcio con mulching
D	GESTIONE AIUOLE A SVILUPPO LINEARE AD ALTA MANUTENZIONE	LINEA VIOLA	m	4.838	4.838	8	38.701	solo sfalcio con mulching
E	SPOLLONATURA E PULIZIA AIUOLA POSTA ALLA BASE DELLE ALBERATURE	LINEA verde	m	5.896	590	8	4.720	sflacio+spollonatura
F	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO	RETINO GIALLO	mq	227.478	227.478	8	1.819.824	solo sfalcio con mulching
G	GESTIONE AREE CON AIUOLE A BASSA MANUTENZIONE	RETINO BIANCO	mq	45.373	45.373	8	362.982	solo sfalcio con mulching
H	GESTIONE AREE CON AIUOLE AD ALTA MANUTENZIONE	RETINO VIOLA	mq	696	696	8	5.571	solo sfalcio con mulching
I	MANUTENZIONE GIARDINO PENSILE MUNICIPIO COMUNALE	RETINO ROSSO	mq	137	137	4	548	
L	INTERVENTO DI DISERBO PRESSO AREE PUBBLICHE NON INERBITE	LINEA ARANCIONE marciapiedi in betonella	m	15.141	15.141	2	30.282	
L	INTERVENTO DI DISERBO PRESSO AREE PUBBLICHE NON INERBITE	LINEA ROSSA marciapiedi in cls/asfalto	m	26.498	26.498	2	52.996	
	F.p.o. ABETI TAGLIATI ALTEZZA CIRCA 8 m		cad	4				
	POTATURA SIEPI		m	1.727		2-3	4.986	
	POTATURA CESPUGLI		mq	539,5		2 circa	1.029	
	SCERBATURA AIUOLA	(RETINI VIOLA)+parte cespugli	mq	783		4	3.132	
	SCERBATURA SIEPI		mq	1.332		2	2.663	
ONERI SICUREZZA RISCHI INTERFERENZIALI NON SOGGETTIA RIBASSO 8.000 €, IVA ESCLUSA								
IMPORTO COMPLESSIVO A CORPO: € 217.100,00, IVA ESCLUSA								

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 22/05/2020 18:19:31

IMPRONTA: 653038623261616533326463656438633032323038633938363436303938386635333530333437

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 22/05/2020 18:21:33

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363

SINDACO: una società in house che intanto ha preso in carico il nostro Comune come cura del verde dell'entroterra, sto parlando per quanto riguarda il verde di Bibione è in fase di valutazione.

I preventivi che sono arrivati di quattro aziende, di cui una è la nostra, è la Bibione spiaggia, ma sono quattro aziende che hanno prodotto i preventivi; la gara è economicamente più vantaggiosa, anche il prezzo conta, ma anche la qualità dei lavori e le caratteristiche degli stessi lavori e quindi l'esperienza avuta, qualche volta positiva, ma l'anno scorso decisamente catastrofica e non vorrei più che si ripettesse e quindi questa società noi lo conosciamo bene tutti. E' una società interamente di soci pubblici. Il Presidente per il momento lo conosciamo, persona seria e stimata, con la quale si può anche parlare, si può anche ragionare, può anche correggere le cose che non funzionano e quindi intendiamo con questa delibera appunto assegnare questo servizio.

CONSIGLIERE TESO: onestamente io resto basito oggi di questa delibera e te lo spiego:

1. perché la situazione economica in cui andrà a far fronte il Comune nei prossimi mesi non sarà certo delle più rosee per ovvi motivi, ma di questo ne discuteremo;
2. per l'importo dell'affidamento dei lavori fatto all'Asvo, parliamo di 265.000 euro l'anno IVA compresa. Lasciamo stare l'anno scorso, facciamo finta che non ci sia stato il 2018 e il 2017, i medesimi lavori venivano affidati a ditte del territorio, giusto per far nomi e cognomi, Panigutto o CoService, che sono costate una media che va da 120 a 130.000 euro, praticamente la metà. Vuol dire che nei prossimi cinque anni e penso che nessuno abbia da ridire su quelli che sono stati i lavori effettuati da questa ditta nel territorio, perché non ho mai sentito di grosse problematiche da questo punto di vista e il doppio vuol dire che in cinque anni spendiamo 700 e passa mila euro in più, cioè questa è la realtà per gli stessi lavori perché il computo metrico delle opere che devono essere fatte, le ha fatte il Comune ad Asvo: non ci sono piantumazioni di fiori ecc.

Le cose in più, io non l'ho letto però tu mi dici dove c'è scritto che vengono in più piantumati fiori ecc., lascia stare gli abeti di Natale che comunque venivano regalati ogni anno da tutte le ditte, quindi al medesimo servizio non c'è scritto di aiuole con fiori che vengono piantumate, il servizio è il medesimo allora come è stato fatto e per come verrà fatto per Bibione, in questo momento verrà fatta una gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, quindi non al massimo ribasso perché l'errore è stato quello che non viene valutato solo il prezzo,

ma anche le caratteristiche di un'azienda, giustamente, e se questo fosse stato fatto anche l'anno scorso, probabilmente non avreste avuto i problemi che ci sono stati l'anno scorso. Si sarebbe pagato un po' di più, ben venga, perché uno dei problemi dell'anno scorso è stato quello di dare la figura tecnica di controllo dei lavori, la direzione dei lavori, ad una figura esterna, mentre gli altri anni era una figura interna che controllava i lavori, che conosce il territorio, non uno di Mestre, o di dov' era adesso non ricordo. Anche questo era uno dei problemi e quindi impegnare queste cifre secondo me oggi è assurdo, anche perché vi ricordo tra un anno si va al voto e vincoli la prossima amministrazione con Asvo, che su cui per carità non ho nulla da dire sul servizio di gestione rifiuti. Ma una società, che questo tipo di lavorazioni non ha non ha mai fatto, tant' è che anche loro dovranno andare in gara e se dovesse capitare che si trovano una ditta come l'anno scorso cosa succede Sindaco?

Anche che ti garantiscono, io spero che non succeda, però ti garantiscono loro i lavori con 130.000 euro in più per cinque anni, noi spendiamo 700.000 euro in più. Non è possibile e mi viene da ridere, risparmiamo il tempo di un dipendente per fare la gara... Potevi fare l'affidamento di tre anni con una gara fatta bene e vedere i problemi dell'anno scorso non c'erano. Poi non possiamo investire soprattutto in questo momento, perché soldi ne avrei non la metà, ma molti meno rispetto agli anni scorsi.

Tassa di soggiorno in meno, strisce blu in meno IRPEF in meno, parcheggi blu in meno e spendiamo 130.000 euro in più per il verde nell'entroterra. Va bene a Bibione: gara economicamente più vantaggiosa allora perché non gliela dai a Bibione spiaggia con il listino di Assoverde? Perché non hai fatto la stessa cosa su Bibione? Perché lì si va in gara con listino di Assoverde? Hai un 40 per cento in meno; è come andare in gara con i listini delle regionali per qualsiasi cosa. Non è possibile, è una follia questa delibera.

CONSIGLIERE VIZZON: l'analisi tecnica che ha fatto Emiliano è corretta, c'è poco da aggiungere. L'analisi tecnica che ha fatto Emiliano è corretta, inconfutabile, oggettiva, per cui non ritorno su quei punti che vede la nostra contrarietà ovviamente. Ma voglio sollecitare Pasqualino l'aspetto più politico della questione cioè arrivare a fine mandato e bandire concorsi da dirigenti a tempo indeterminato, affidare le strisce blu a una società di Pordenone, affidare il verde per cinque anni.

Io non la ritengo corretta politicamente, non tecnicamente e giuridicamente, che nessuno ha nulla da dire ma

politicalmente non lo ritengo corretto, perché vedi la tua coalizione potrebbe rivincere le elezioni e si troverebbe, senza pietà Sindaco, a essere vincolato in certi settori per scelte che hai fatto te, magari condivise, magari il futuro vostro Sindaco sarà espressione di questa maggioranza per cui il problema viene meno, ma potrebbe anche essere che all'interno della tua stessa maggioranza il futuro Sindaco, laddove vincessi, non fosse d'accordo e si troverebbe vincolato su questa scelta. Per non parlare poi del caso in cui a vincere le prossime elezioni sia una coalizione diversa, per cui io mi rendo conto della necessità di affidare il verde ma lo possiamo fare nelle medesime modalità, utilizzando lo stesso soggetto in forma sperimentale per un anno perché, come ha spiegato bene Emiliano, come in qualche modo tu hai anticipato, è emerso che la Asvo, su questo segmento aziendale, non è strutturata. Non è vero che ha sette dipendenti. Io ho sentito il Presidente: non è vero che tu mi stai includendo quelli che stanno facendo anche il cimitero. Io ti dico che ad oggi non c'è un dipendente dedicato. Verrà dedicato appena noi gli faremo l'affidamento e dovrà imparare se non ha esperienza, ma non è solo una questione di risorse umane, è anche una questione di risorse strumentali. Non hanno gli attrezzi, saranno costretti ad andare in gara, non esiste garanzia che ti possano dare quando affermano che escludono certe ditte.

Perché il paradosso, l'ha evidenziato Emiliano, potrebbe vincere la stessa ditta di Napoli se fanno una gara aperta. Io ti invito a ricalibrare questa delibera, a rivederla, perché così com'è, senza poi valutare l'aspetto economico che veramente, come dice Emiliano, è una follia, ma rivederla. Perché vedi un punto non è chiaro e qua invito anche il Segretario a rispondermi se può, o dirigente tecnico.

Noi abbiamo utilizzato come riferimento per questo affidamento, i parametri di Assoverde, ma quali saranno i parametri di base d'asta che ASVO utilizzerà nel momento in cui farà la gara, per i due terzi i quattro quinti che non riuscirà a soddisfare con i propri mezzi, le economie che varieranno sicuramente come ha detto Emiliano almeno del 40 per cento almeno? Dove finiranno? Ritorneranno a noi o diventerà un utile ingiustificato da parte di Asvo, che a quel punto fa la cresta sulla spesa?

Concludo con un'ultima considerazione dottoressa Segretaria comunale Tamara, forse lo sappiamo benissimo, mi corregga se sbaglio, che noi utilizziamo l'Asvo non perché è la più brava, perché è la più bella o perché la più vicina. Perché c'è una norma che ci consente di affidare senza. Vi rendete conto che a un certo punto, tra affidamenti in house, partenariati pubblici privati, accordi di programma, ma il Comune cosa ci sta a fare?

Cioè è come dire un affidamento così semplice da fare, che il Comune in realtà non fa quello che diceva Emiliano e non parte da i buoni risultati che le ditte locali hanno dato fino a due anni fa sì Panigutto mi pare che abbia sede a San Michele ma potrei sbagliare Ecoservice tre anni. Però visto che possiamo ricorrere a questo strumento agile e veloce che evita agli uffici di lavorare. Siccome la delibera è finita all' ufficio e non deve fare niente, visto che ricorriamo a questa cosa, io ti dico va bene in questo stato di emergenza, però per un anno in modo da non vincolare le future Amministrazioni. Ti chiedo questo grazie.

L'economia che farà l'Asvo, quei soldi lì ci tornano indietro? Perché allora è sbagliata la delibera e dovete rifarla, così non va bene. Tu porti la delibera, la delibera sì, la puoi fare, ma loro devono rivedere il parere e se vuoi te la voti col parere contrario.

Io voglio sapere se ci saranno delle economie, perché io ho sentito il Presidente Michelutto e lo ha affermato anche Pasqualino: i due terzi almeno andranno in gara. Le economie che faranno sulla base d'asta, prendendo in riferimento l'Assoverde, a chi vanno?

SINDACO: la domanda è: se loro hanno del risparmio sulla gara, se rimane utile per ASVO o se vengono reimpiegate sul nostro territorio? Perché l'utile di ASVO è già stato considerato nella base del massimo 15% che è l'utile di legge per un'impresa.

DIRIGENTE GENTILINI: le economie di gara non sono un tema sul quale il Comune di San Michele entra, nel senso che la gara non la espleta il Comune di San Michele.

CONSIGLIERE DRIUSSO: in questi appalti del verde, in tutti gli anni, non l'anno scorso che è stato un bel da fare, mi sono più volte confrontato con l'allora dirigente Rinaldi, sul quale io affermavo una certa cosa e lui ultimamente condivideva un mio pensiero. Non ho mai sopportato bene i contratti lunghi. Io ne so qualcosa, anche come mestiere. Una volta c'erano dei contratti lunghi che vincolavano le persone e ahimè, fortunatamente, si è passati in annuale. Dico che era possibile fare una gara prendendo cinque ditte del territorio limitrofe e fare un appalto di tre anni. Perché una ditta, un appalto di cinque anni? E premetto che io ho tutta la fiducia dell'Asvo e ci mancherebbe altro. Che poi sulla specialità che possono avere sulla esperienza, quelle

cose lì ovvio, come dice il saggio, la prima volta che si va in montagna non si fa formaggio, a parte i cimiteri che devo dire li tengono anche molto bene.

Secondo me se avessimo preso cinque ditte dico locali, vuol dire tra San Michele o Latisana o che ne so o Udine o in provincia di Venezia, ma mi pareva che l'architetto Rinaldo in questo era possibilista, cinque ditte, un appalto di 2/3 anni e quindi si poteva avere anche una valutazione di un certo tipo. Per questo non sono molto convinto di questo affidamento.

SINDACO: poi vedo anch' io di dire la mia, perché c'è anche una risoluzione del contratto senza nulla dare alla ASVO. Forse gli è sfuggito l'articolo 17, dove vi si dice che possiamo recedere senza nulla dare, se non i costi sostenuti, quindi credo che siamo abbastanza tutelati rispetto a questo.

Io mi scuso, va bene, è vero è colpa mia, non ho fatto la Commissione. Dopo mi sono confrontato con i capigruppo, abbiamo deciso di soprassedere perché vi avevo inviato i documenti ma nei documenti c'era tutto. Recesso del Comune: se la prossima Amministrazione vuole recedere ai sensi dell'articolo 1671 del Codice Civile, il Comune può recedere dal contratto anche se è stata iniziata la prestazione purché tenga indenne il gestore dalle spese sostenute e dai lavori eseguiti....

Qui c'è scritto che possiamo recedere dal contratto purché vengano riconosciuti i costi, così è scritto.

ASSESSORE SCODELLER: io parto dalla considerazione del rapporto che c'è in piedi in questo momento tra Asvo, Veritas, i Comuni e questo Comune. Questo Comune ha non la maggior numero di quote, ma mi pare sia il secondo. Solo Portogruaro mi pare abbia valori più alti di San Michele al Tagliamento.

E' complessivamente il terzo valore perché il primo, io dico purtroppo, spetta a VERITAS.

Questa proprietà deriva non dalla volontà dei comuni, che erano soci di ASVO, di entrare a far parte di Veritas, bensì la normativa nazionale che si sono susseguite nel tempo e hanno imposto di fatto di tendere all'unificazione dell'attività di raccolta rifiuti per quel che riguarda la provincia e le varie province d'Italia, nel nostro caso la provincia di Venezia. Non credo di dovermi dilungare nello spiegare che sono servizi e la qualità del servizio fornita da Asvo, la qualità del servizio è fornita da Veritas, sono abbastanza diverse e il valore migliore ritengo che sia quello di Asvo e non credo che su questo punto, per quanto riguarda la raccolta rifiuti, ci siano affermazioni diverse.

La volontà di attribuire altri servizi ad ASVO, come è stato in precedenza la gestione dei cimiteri, e per quanto riguarda la cura del verde, con questa proposta di delibera fa sì che vengano ampliate le competenze di ASVO. Questo secondo me è un punto importante se vogliamo far sì che rimanga in essere una certa autonomia di Asvo rispetto alle decisioni che devono prendere Veritas, per carità, questo per una ragione anche economica. Asvo ha un suo bilancio in ordine, un bilancio con il quale quando noi abbiamo deliberato nel precedente Consiglio comunale di posticipare i pagamenti delle TARI al 30 di settembre e non tenerlo a giugno come l'avevamo prima. Non abbiamo avuto alcun problema ad ottenere l'assenso di ASVO perché Asvo ci ha comunicato di non avere le difficoltà di cassa in quel momento e neanche oggi.

Cosa letteralmente diversa è la Veritas. La Veritas abbiamo fatto la conversazione qualche giorno fa, conversazione promossa dal Comune di Venezia, dove, per consentire il pagamento posticipato della tariffa, il Comune di Venezia è stato di fatto il Comune a dover versare a Veritas gli importi relativi.

Qui c'è un'anticipazione da parte del Comune del pagato a Veritas. Questo lo dico perché, e ci tengo a distinguere la situazione economica delle due società, perché il fatto che vengono svolte più attività da parte di Veritas, secondo me fa sì che Veritas... chiedo scusa, le maggiori attività svolte da Asvo, fa sì che quest'ultimo possa far valere un po' di più la sua autonomia nei rapporti con Veritas, con quale ovviamente deve rapportarsi per mille esigenze. Se noi limitassimo e lasciassimo ad Asvo in mano esclusivamente la raccolta rifiuti, rischiamo sempre più di avere delle imposizioni da parte di Veritas che facciano controlli di spesa e controlli di entrate sui suoi valori medi che sono ben più alti di quelli di Asvo.

Quindi, a prescindere dal maggior costo che indubbiamente viene riscontrato, soprattutto se si guarda l'anno scorso però perché se andiamo a guardare gli importi precedenti, si trattava di importi per la parte del verde della parte da Bevazzana a Villanova del Comune erano importi un po' più superiori rispetto a quello dell'anno scorso e quello di aggiudicazione dell'anno scorso.

Quindi non si parla di 100.000/150.000 euro più o meno è la differenza ma anche di meno.

La capacità contrattuale di ASVO con Veritas è sicuramente superiore se si vanno ad aumentare i servizi forniti da Asvo. Altrimenti si rischia di doversi imporre valori e modalità di esecuzione di alcuni servizi da parte di VERITAS. E' vero che ci sono delle condizioni per lo svolgimento sia dell'assemblea di VERITAS, sia delle necessità di pareri positivi da parte dei Comuni che compongono ASVO, che non hanno la maggioranza delle

quote, ma è altrettanto vero che se poi venisse incrementato il valore del rapporto tra Asvo e Veritas in favore di Veritas, sarebbe un danno inevitabile per questo Comune.

Per quanto riguarda l'articolo 13, che citava il Sindaco, è una previsione che in questo caso non ho dubbi della bontà di quanto c'è scritto lì e non ho dubbi del fatto che il Comune di San Michele al Tagliamento che ci sia nella prossima Amministrazione comunale, che ci sia qualcuno contrario a questa delibera, non credo avrà problemi per risolvere questo contratto anche perché tutto sommato siamo il Comune che garantisce le maggiori entrate per quanto riguarda la raccolta rifiuti a Veritas. Quindi anche qui, la capacità contrattuale per quanto riguarda il Comune di San Michele all'interno di Veritas è piuttosto elevata. La capacità contrattuale del Comune, se il Comune di San Michele al Tagliamento resterà in Asvo attiva con vari servizi sarà anche una libertà di scelta e una capacità di incentivare alcune attività e di far svolgere il servizio così come richiesto da San Michele al Tagliamento per quanto riguarda il suo territorio. Se invece andassimo di fronte ad un ampliamento delle capacità di Veritas, se non una riduzione dell'attività e delle capacità di scelta autonoma da parte di Asvo, rischieremmo di trovarci a pagare importi con valori ben superiori rispetto a quelli attuali, soprattutto per quanto riguarda la raccolta rifiuti perché effettivamente, per quanto riguarda il verde, il Comune potrebbe scegliere un domani, anche recedere da questo contratto entro i cinque anni e scegliere un'altra azienda a cui affidare il servizio, ma ci troveremo a dover affrontare un valore ben superiore da chiedere a cittadini, ad aziende e all'attività presente in questo territorio per la raccolta rifiuti perché Asvo è controllata da un'azienda che ha valori economici ben più difficoltoso rispetto a quelli della dell'Asvo stessa.

DIRIGENTE GENTILINI: io volevo solo evidenziare che scusate che le gare negli anni precedenti, in realtà erano drogate tra virgolette dal fatto che non veniva fatta una comparazione della prestazione da rendere rispetto ai reali prezzi di mercato perché non venivano assunti i prezzi di mercato come elemento di raffronto. Perché questo? Perché si faceva riferimento a dei prezzi immediati delle gare degli anni precedenti ma questo non è coerente con il principio del 192. Il 192 ci dice che noi, in realtà, dobbiamo fare un confronto con i prezzi di mercato quindi con quello che il mercato offre. In questo momento il mercato che cosa offre? Offre dei prezzi che sono stati valutati e di cui viene fatta menzione nella relazione tecnica rispetto ad Assoverde che è il mercato di riferimento per tutti gli operatori del verde. Per cui sono stati guardati, analizzati i prezzi di ASVO

con riferimento a questo listino e quindi con riferimento a questo listino sono state fatte considerazioni. Poi volevo evidenziare anche che rispetto alla forma di autodeterminazione delle pubbliche amministrazioni e al principio di concorrenza del mercato recentemente è stato ribadito da parte della Corte di giustizia europea secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato che la prima prevale sulla seconda. Per cui si ritiene che dal punto di vista tecnico la scelta dell'affidamento in house, ancorché per una durata di cinque anni, si è coerente con il dettato normativo.

SINDACO: un po' mi sorprende anche insomma la durezza anche dell'intervento anche di Emiliano perché se faccio il paragone con il tariffario dell'acqua, credo che bisognerà parlarne a lungo. ma non è questo il tema oggi perché questo lo affronteremo a breve.

Per quanto riguarda l'incarico da Asvo, mi sorprende un po' questa presa di posizione, perché per tanti anni abbiamo sempre detto che là dove è possibile cerchiamo di lavorare con realtà quanto meno conosciute, realtà che hanno sempre dimostrato nel corso degli anni un'affidabilità reale e una società peraltro totalmente pubblica e quindi credo che ci sia anche una contrattualistica che si avvicina a questi numeri. C'è il contratto di una cooperativa e quindi la pretesa di un certo lavoro della cooperativa è totalmente diverso da un contratto che è applica Asvo, che è assolutamente direi quasi pubblico. Questa è la prima considerazione.

Il discorso della tutela del Comune, gli uffici hanno lavorato per mesi su questa questione e li cito solo perché è forse più semplice, senza leggere tutto. L'articolo 4 dice: la durata dell'affidamento-importo al termine del primo anno di affidamento, l'importo contrattuale potrà essere ridefinito in ragione delle prestazioni effettivamente svolte richieste. Sulle prestazioni effettivamente svolte, io vi inviterei ad andare a vedere il capitolato d'appalto. Perché noi non abbiamo chiesto genericamente, è successo più volte insomma che l'erba va bene se sono 30 centimetri, lungo le strade 70, ma piove, ha piovuto troppo, poco sole e l'erba cresce di più... Noi abbiamo detto l'erba deve essere costantemente tagliata ad un taglio...

Volevo semplicemente dire che quando tu fai la gara annuale, qualche risparmio obiettivamente ce l'hai, ma tu se deve contestare qualcosa durante quell'anno di esercizio, di quell'anno di lavori, tu arrivi a fine stagione come siamo riusciti bloccando l'ufficio qui per tre mesi, per far sì che una ditta, per bloccargli i lavori, siamo arrivati ad agosto, con il putiferio che è successo. E' vero che qui c'è stata una esaltazione della negatività. Ci

sono stati molti periodi in cui non erano le cose che andavano perfettamente, ma non sto dicendo che questo io ci ha lavorato male, ma che la contestazione dei lavori in un periodo di tempo molto limitato che la stagionalità aprile-settembre, aprile-ottobre, tu non riesci a contestarlo. Qui in un periodo di cinque anni, tu dici: “caro signore, i lavori non mi piacciono, li chiudo. Puoi farlo, questo articolo e quello dell'articolo 17 letto prima, dicono esattamente questo.

Perché i cinque anni? Perché è una ditta seria, un'azienda seria lavora su una prospettiva di qualche anno perché se tu devi fare investimenti, devi comprare macchinari adeguati, non devi trovarti in situazione di imbarazzo rispetto a quello che il committente ti chiede, tu hai bisogno di fare una proiezione in termini di capitalizzazione e quindi di macchine ecc., ma anche e soprattutto rispetto al personale, rispetto alla formazione del personale. Aggiungo quello che diceva Sandro non è banale che anche Portogruaro fra poco affidi il verde e quindi i due comuni con il maggior numero di quote, affidano al verde ad una società che è degli stessi Comuni oltre che degli altri in house providing, perché guardate che qui servirebbe di nuovo recuperare la partecipata, la società patrimoniale perché con quello che si prospetta negli appalti pubblici adesso, non so se col Covid-19 miglioreranno le cose, ma ci daranno un po' di apertura poi faranno di nuovo così, veramente i Comuni non riusciranno più a gestire come un Comune turistico in particolare che ha bisogno di mostrare sempre la bellezza del proprio territorio attraverso la cura del verde che secondo me vale di più dell'urbanizzazione, di più di altre cose, non riuscirà a farlo con le gare annuali. Risparmi qualcosa, ma alla fine il tuo biglietto da visita ti è costato tantissimo e io, con la maggioranza, con chi ha diviso questo percorso, intendo garantire queste cose, con un'azienda che conosciamo, a cui abbiamo affidato una cosa che forse è anche più delicata di questa che è la cura del verde, con soddisfazione dei nostri cittadini, curatissimo e eccetera. Sicché adesso affidiamo anche i servizi cimiteriali perché anche sui servizi cimiteriali io capisco avere la memoria corta, ma ragazzi ma sapete cosa abbiamo passato con la cooperativa che non venivano pagate, gli operai seduti sulle tombe che non potevano lavorare perché tre mesi che non ricevevano lo stipendio... E noi pur avendo i DURC che non funzionava niente non siamo riusciti a bloccare, avevamo le tombe alla catastrofe... Ma ci dimentichiamo tutte queste cose qua? Allora voi mi potete dire signor Sindaco: vale un po' troppo questo appalto, 270.000 euro al posto di 200.000 euro quello che. Questi sono punti di vista, questa è politica, qui ha ragione Giorgio, questa è politica, ma su questa base politica io sono convintissimo invece. Perché io posso prendere il Presidente che

ha un incarico per cinque anni e dire: caro Presidente qui le cose non stanno andando bene. Ho gli strumenti per far finire subito, immediatamente o gli strumenti per recuperare.

Faccio un approfondimento sulle gare che loro fanno, se alla fine diventa beneficio comune in termini di acquisto di nuove attrezzature, questo possiamo fare sicuramente nel prossimo Consiglio comunale magari convocare qui il presidente che dia anche risposta in tal senso perché credo che il Presidente abbia ben coscienza le cose come stanno.

Quindi l'articolo che vi ho letto...al termine del primo anno di affidamento l'importo contrattuale potrà essere definito in ragione delle prestazioni effettivamente svolte richieste. L'articolo 11, penalità, nel caso in cui il gestore non ottemperasse, fatta salva ogni riserva per l'eventuale maggiore indennità a favore del Comune, qualora i danni causati dagli stessi ritardi per qualsiasi titolo risultassero superiore all'ammontare complessivo della penale. Quindi oltre alla penale chiediamo anche la garanzia di avere remunerazione rispetto ai ritardi che loro possono e i ritardi... quante volte le ditte, ad esempio, dicevano che l'erba è alta perché ha piovuto troppo e non siamo riusciti ad entrare e quante volte noi siamo andati a impugnare perché non avevamo la possibilità, per la tempistica e non perché non abbiamo gli strumenti. Gli strumenti li avevamo, abbiamo anche applicato delle penali, ma qui la cosa è strutturata, qui sappiamo farlo adesso, possiamo fare a ottobre. A dicembre, andiamo a recuperare quello che secondo noi non ha funzionato bene. E nell'articolo 13 che dice ai sensi dell'articolo del codice civile, il Comune può recedere dal contratto anche se è stata iniziata la prestazione del servizio. Ovviamente il gestore se ha fatto delle spese, queste vanno pagate in termini di attrezzature eccetera. Quindi è vero che costa un po' di più però la politica e io ho chiesto a tutti di scommettere su questa partita.

Riprendendo il ragionamento di Sandro, volevo precisare che le percentuali di proprietà di ASVO rispetto ai Comuni soci, si sono via via modificate. Noi abbiamo perso un po' di peso specifico, perché in mancanza di liquidità di parte corrente, diversi Comuni hanno venduto quote che le ha assorbite Veritas. Per fortuna nei patti parasociali ci siamo tenuti una percentuale altissima dei comuni senza la cui adesione non si possono fare variazioni societarie e Veritas non può venire a prenderci Asvo, perché Asvo, di tutto il pianeta Veritas e forse, lo dico in Consiglio comunale, è quello più strutturato, che fa le cose come devono essere fatte e che riesce anche se vogliamo a contenere i prezzi rispetto alla tassazione rifiuti con un servizio, secondo me, efficace,

intelligente e costruito bene nel tempo.

Il fatto di affidare ad ASVO nuovi servizi, i cimiteri, ormai credo che il verde ce l'abbiano 5, 6 o 7 Comuni, i servizi cimiteriali già tre Comuni ma altri stanno venendo avanti. Il verde ho sentito che Portogruaro vuole fare anche lui il verde. Il pezzo che ha preso Asvo l'anno scorso, gli si è un po' rivoltato contro dal punto di vista dei cittadini perché i cittadini rimarcavano il fatto di quelle aree che avevano l'erba alta ma in realtà non erano state assegnate ad Asvo. Quindi strutturare la nostra società, che io la vedo come una sorta di patrimoniale passatemela così giuridicamente, so che non è così e anche se Giorgio mi dice che sono limitato giuridicamente, però è una formula che secondo me invece nel tempo assumerà sempre più importanza. Se faccio un parallelismo e poi chiudo perché non voglio tediarvi, con il Consorzio di Promozione turistica e con la struttura giuridica della DMO, che non riusciamo ancora a trovare una formula per cui al nostro Consorzio e promozione turistica riusciamo a dare per un po' di anni la facoltà di fare promozione con prospettiva, perché non abbiamo l'elemento giuridico che ci aiuta, che sia fondazione o altro, è limitante. Quindi questa forma giuridica, ma altre, dovremmo prenderle bene in mano, vederle bene costa un po' di più, ma alla fine siamo sicuri che se la qualità del servizio come tutti auspichiamo invece non andiamo a presentare il nostro territorio in maniera decorosa, bella, invitante, eccetera... Perché io la domanda che mi faccio è questa: siccome mi sono dato una risposta ho cercato di dire a tutti, scommettiamo su questa cosa. Non vorrei aggiungere altro.

CONSIGLIERE VIZZON: una premessa sulla necessità e l'opportunità di investire su ASVO, io sono assolutamente d'accordo, ma penso di interpretare anche l'Amministrazione prima della tua, perché in qualsiasi assemblea, e io partecipavo come Sindaco, si votavano sul sostegno di tutta la maggioranza della Giunta allora. Come dire, le proposte e le attività di iniziative di Asvo, perché ci credevamo in Asvo e anche perché ASVO, per via dell'affidamento in house, è uno strumento agile. Per cui io non ti sto dicendo non dare ad Asvo il verde. Io ti sto dicendo dallo, ma secondo una modalità studiata un po' meglio. Questa è la premessa. Ma mi permetto di ritornare sui vari interventi, compreso quello della dirigente.

Parto dall'intervento di Scodeller e mi lascia un po' perplesso... Sandro, tu non puoi affermare che questa iniziativa è stata assunta perché altrimenti Veritas crea problemi. Cioè tu devi affermare che questa iniziativa è stata assunta perché ASVO è brava, perché si impegnerà anche se il servizio non siamo ancora in grado di

giudicarlo perché non è mai stato fatto, ma perché hai delle garanzie, degli elementi, dei requisiti che ti portano.... Io rimango basito dal tuo intervento... poi hai detto un'altra cosa, hai detto perché comunque il rapporto che abbiamo con Asvo è un rapporto schietto, di correttezza reciproca e non abbiamo mai avuto problemi. Dico sì assolutamente, ma non è il rapporto che ha l'Amministrazione di San Michele con ASVO, è il rapporto che l'Amministrazione di San Michele ha con il Presidente e con il direttore che era il nostro responsabile del servizio finanziario. Presidente, la cui collocazione politica, non è di certo nel centrodestra ma che dal centrodestra nell'Amministrazione prima di Pasqualino è stato rivotato e riconfermato come Presidente, perché è una brava persona. Non è Asvo, perché in altri Comuni ti mangiano con un boccone. Lo sa Pasqualino cos'è l'assemblea di ASVO e i vari equilibri. Quindi abbiamo un bravo Presidente e un bravo direttore con cui si può sicuramente interloquire in maniera corretta e la riprova è, che si poteva fare un affidamento sperimentale di un anno e costruire insieme la struttura.

L'intervento della dirigente, ha usato questo termine, perché le precedenti gare e precedenti affidamenti sono stati drogati. Beh se tra virgolette saranno stati drogati quelli precedenti, è drogata quello che state facendo con la Bibione Spiaggia perché sono identici. Da domani dovete cambiare lo stupefacente, la sostanza psicotropa che state dando a Bibione spiaggia perché se qui abbiamo utilizzato come riferimento i parametri Assoverde, perché non li stiamo usando sulla gara che stiamo facendo a Bibione? Mi riferisco all'ultimo intervento di Pasqualino. Il punto fondamentale è che Asvo non costerà 260.000 euro, perché come hai detto te, come mi ha confermato il Presidente, facendo una gara utilizzando i parametri di Asso verde le economie che verranno a realizzarsi, abbasseranno l'importo con cui assegnerà i lavori alle ditte. Quindi non costa un milione e due, dobbiamo scriverlo nella delibera, questo particolare va corretto. Sì, noi pagheremo un milione e due, ma il servizio costerà meno della metà. Allora scriviamolo questo per il bene dei nostri cittadini perché sono soldi pubblici cioè non costerà 260.000 euro all'anno. Perché le gare che faranno porteranno a delle economie che mi permetto di ipotizzare intorno al 30%-40%.

SINDACO: ma Giorgio scusami, tu come me ha ricevuto la risposta del Presidente che dice io quello che quest' anno perché non ho comprato i trattori, quelli grandi da sfalcio stradale dovrò dar fuori un 70% dei sfalci, che non sono comunque la maggior parte dell'importo dei 270.000.

Lui avendo una proiezione di cinque anni si attrezzerà, comprerà i trattori.

CONSIGLIERE VIZZON: e allora non vale quella clausola.

SINDACO: noi possiamo recedere per qualsiasi ragione. Se compro i mezzi in un appalto di questo tipo, le spese vanno sempre riconosciute quando c'è un accordo quinquennale, ma tu sai benissimo che la maggior parte delle spese in un appalto di questo genere è il personale, non sono i trattori.

Su questo tipo di lavori, è prevalente è la spesa del personale. Tra l'altro applicando una contrattualistica quella di Asvo, che sapete bene tiene conto di tutta la normativa possibile e immaginabile per i DPI e tutta la difesa dei lavoratori eccetera. Questo incide un po' sui contratti.

CONSIGLIERE VIZZON: noi non siamo contrari a priori all'Asvo, siamo contrari a come è stata scritta questa delibera. Io ti ho proposto un altro affidamento ad ASVO, affidamento che si può fare tranquillamente in house perché è previsto nello Statuto e tu hai detto "no" ... le strisce blu. Perché andiamo a Pordenone? Avete già fatto una delibera di Giunta. L' ASVO è nelle stesse condizioni del verde, non ha mai fatto il verde, non ha mai fatto le strisce blu...

SINDACO: non è che la volontà politica supera un'analisi di tre mesi di lavori degli uffici, con gli uffici Asvo per portare a casa un ragionamento, le cui legittimità sono scritte anche da parte del revisore dei Conti eccetera eccetera che non abbiamo mai contestato in questa sede.

Quello che politicamente invece accetto e il Presidente magari viene qui e magari forse è meglio che lui faccia anche fuori, perché la delibera io intendo approvare, bisogna partire col verde, non possiamo cominciare a vedere se le opere per le strade, io dopo un anno ho la possibilità di toglierlo, che non faccia la stessa fine dell'anno scorso.

CONSIGLIERE VIZZON: io non avevo dubbi che la tua conclusione fosse questa. Tu mi ha detto soprassediamo alla Commissione... E' arrivata la delibera si è occupato Emiliano perché conosce questi

meccanismi, l'abbiamo letta, ci siamo confrontati e abbiamo visto che non va bene.

ASSESSORE SCODELLER: io ho parlato di Veritas, perché di fatto Veritas è una società superiore che ha oltre il 55% delle quote della proprietà di Asvo.

SINDACO: gli unici due Comuni che non hanno mai venduto quote è San Michele e San Stino. Mai calato dello 0 virgola, noi abbiamo mantenuto sempre la nostra opposizione anche grazie al Consiglio comunale che mi ha sempre detto di fare così.

ASSESSORE SCODELLER: la situazione attuale in cui nel rapporto tra Veritas ed Asvo non è una situazione che derivi dalla volontà di questo Consiglio comunale o di altri Consigli comunali. La situazione della necessità di gestione di fatto della raccolta rifiuti per quanto riguarda la il livello di provincia non è una cosa che derivi dalla volontà del Consiglio, così come non derivava dalla volontà politica del Consiglio comunale l'estensione dell'acquedotto. Perché anche lì c'erano delle imposizioni per quanto riguarda la delibera che è stata approvata qui, quindi credo di avere il diritto di potermi lamentare se non sono d'accordo su alcune attività che vengono svolte da Veritas. Dall'altro lato è vero vado assolutamente d'accordo con il Presidente di Asvo, ma non credo di essere un sostenitore. Quindi mi sento di dire che apprezzo il suo lavoro, ma non credo di poter essere classificato come colui che lo promuove, vuole ampliare le sue attività a tutti i costi. Dico che voglio ampliare l'attività di Asvo, perché ritengo che possono svolgere positivamente il servizio che è oggetto di questa delibera.

DIRIGENTE GENTILINI: volevo solo dire che le offerte per il verde di Bibione sono arrivate le dobbiamo ancora guardare. non sono un numero leggermente inferiore rispetto a quanti noi ne avevamo invitati e sono un'offerta peraltro che rispetto al principio vanno a preventivo e sono sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa che prevedono dei miglioramenti, delle migliorie, che è il discorso di appalto totalmente diverso da questo dove c'è un pacchetto chiuso di attività compresi gli otto sfalci che teoricamente coprono e dovrebbero coprire abbondantemente bene lo spazio del territorio. Non si intendeva dire illegittimo, si

intendeva dire che erano stati assunti per il verde dell'entroterra dei prezzi che non corrispondevano probabilmente a quelli di listino perché derivavano da considerazioni di gara precedentemente espletate e venivano mediati quei prezzi. Comunque drogati si riferiva a questo senso. Altra considerazione che volevo fare era che se ne tiene probabilmente poco conto ma in realtà diventa importante anche tenere conto di un lungo periodo nella gara di affidamento ad ASVO perché in realtà le operazioni che ogni anno vengono fatte, io l'ho sperimentata soltanto per una stagione perché in realtà sono qui da un anno per cui è soltanto un anno che ho potuto vedere come funzionano le cose, ma nella gestione del verde in realtà l'anno scorso che il mio campo di applicazione pratica sul tema, ci siamo visti coinvolti in un appalto fatto secondo i criteri di cui sopra dove ha vinto una ditta che nulla sapeva del territorio che è arrivata impreparata a gestire nonostante avesse dichiarato che era venuta a fare i sopralluoghi, era impreparata a quello che si è trovata davanti, non era dotata di mezzi, non era dotata di uomini, non era dotata di attrezzature ed era assolutamente impreparato a svolgere tale servizio. Questo per dire cosa che la gara fatta al prezzo più basso non è sempre la gara migliore e tra le altre cose questo comporta anche dal punto di vista tanto della preparazione della gara quanto del seguire sul campo le operazioni di esecuzione dei lavori che poi si riverberano sugli amministratori ma poi ovviamente anche a cascata sugli operatori, significa gestire delle situazioni dei rapporti e degli scambi di corrispondenza e delle attività che in realtà sottraggono tempo preziosissimo agli operatori per fare altre cose forse più utili all'amministrazione e alla cittadinanza.

SINDACO: lei intendeva dire che tutte le carte erano a posto, in realtà, per fare la gara. Tutte le garanzie erano state date tutte le cose poi alla fine però ci siamo trovati così.

Allora pongo in votazione il punto numero 5: affidamento del servizio di manutenzione del verde e dell'entroterra nella forma in house providing alla società partecipata. Favorevoli... contrari... astenuti...

Quindi la votazione è 4 contrari e resto favorevole.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Plozzer Tamara

CODICE FISCALE: TINIT-PLZTMR73H70E473H

DATA FIRMA: 22/05/2020 18:19:33

IMPRONTA: 65303862326161653332646365643863303232303863393836343630393938386635333530333437

NOME: Pasqualino Codognotto

CODICE FISCALE: TINIT-CDGPQL59C25I040H

DATA FIRMA: 22/05/2020 18:21:35

IMPRONTA: 65316362356232333762346664313139396435356565326365396563633531393961613930316363